



**NUOVA LEGGE ANTIMAFIA PER TUTTE LE AZIENDE CHE  
LAVORANO PER GLI APPALTI PUBBLICI**

In attesa delle indicazioni ministeriali su alcuni aspetti controversi delle legge (non c'è alcun dubbio, infatti, che la tracciabilità si applicherà subito a tutti i contratti con i fornitori pubblici stipulati dal 7 settembre; diversa e molto più confusa è la situazione per i vecchi appalti, per i pagamenti legati a contratti già in corso con la P. A e che rischia di bloccare subito tutti i pagamenti delle amministrazioni: la norma richiede infatti anche il codice unico di progetto - Cup - ,



che non tutti i contratti in essere hanno e senza il quale non c'è tracciabilità), riportiamo qui sotto uno specchietto di sintesi:

◆ **SOGGETTI INTERESSATI** Tutti gli operatori economici in qualità di appaltatori, subappaltatori e, in genere, subcontraenti nella filiera delle imprese interessate ad appalti pubblici; tutti coloro che hanno ottenuto finanziamenti pubblici nell' ambito di opere/servizi e forniture pubbliche;

◆ **DECORRENZA** La norma sembra interessare solo gli appalti siglati dal 7 settembre 2010 in poi; tuttavia non è escluso che siano inclusi gli appalti in essere a detta data;

◆ **OBBLIGHI** Comunicazione alla stazione appaltante del Conto Corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti; effettuazione dei flussi finanziari solo tramite bonifico bancario; indicazione nel bonifico del CUP (Codice Unico del Progetto) che verrà attribuito dal soggetto pubblico ad ogni commessa;

◆ **COSA FARE** Comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del CC con l'indicazione dell'appalto di riferimento;  
Comunicare alla stazione appaltante le generalità delle persone delegate ad operare sugli appalti;



Le imprese Subappaltanti e Subcontraenti dovranno fare analoga comunicazione ai loro committenti fornendo solo gli estremi del CC dedicato.

◆ **SANZIONI** L'omessa comunicazione comporta una sanzione da 500,00 a 3.000,00 euro

## FISCO: LA DICHIARAZIONE È NULLA SENZA LA FIRMA DEL TITOLARE



**La mancata firma della dichiarazione può costare cara.** La non sottoscrizione dei modelli dichiarativi, infatti, determina, prima di tutto, sanzioni per i soggetti obbligati alla firma.

**la mancata sottoscrizione, o l'inottemperanza alla firma entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio, comporta la nullità del modello dichiarativo.**

Per individuare i soggetti abilitati alla sottoscrizione dei modelli

dichiarativi occorre far riferimento, in linea generale, all'articolo 1, Dpr 322/98, secondo il quale, la firma spetta al contribuente o a chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.

**PER I SOGGETTI DIVERSI DALLA PERSONE FISICA, L'OBBLIGO DI FIRMA SPETTA AL RAPPRESENTANTE LEGALE O NEGOZIALE O A CHI, DI FATTO, RICOPRE IL RUOLO DI AMMINISTRATORE.**

Per le società o gli enti soggetti all'Ires e sottoposti al controllo contabile, devono firmare coloro che sottoscrivono la relazione di revisione.

La mancata sottoscrizione, da un punto di vista sanzionatorio, viene trattata come omessa presentazione della dichiarazione, e comporta, da un lato, l'ampliamento dei poteri accertativi dell'ufficio (articolo 41, Dpr 600/73) e dall'altro, l'irrogazione della sanzione amministrativa: dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 258 euro.

**Da segnalare che quest'omissione non integra i presupposti per l'applicazione della fattispecie penale di omessa dichiarazione prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 74/00.**



## PROROGA SISTRI

Finché tutte le imprese, che producono e gestiscono rifiuti, non avranno ricevuto le chiavette usb funzionanti per ogni unità locale e tutti i mezzi di trasporto non saranno dotati di black box non sarà possibile scollegare il Sistri da registri e formulari cartacei.

Ne deriva una probabile proroga per il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, con conseguente fase transitoria.



## SCADENZA ICI

Scade il 30 settembre 2010 il termine per inviare la dichiarazione Ici, adempimento al quale sono tenuti i contribuenti che, nel corso del periodo d'imposta, hanno subito variazioni riguardanti gli immobili. La presentazione della dichiarazione serve, altresì, per beneficiare di eventuali agevolazioni o esenzioni per particolari tipologie di beni.



## CERTIFICATI VERDI E TREMONTI-TER INCUMULABILI

I certificati verdi e l'agevolazione Tremonti-ter sono incompatibili e, quindi, incumulabili. Alle imprese dunque resta la valutazione su quale delle due forme di incentivi scegliere e utilizzare.



**clicca il sito [www.cgiamestre.com](http://www.cgiamestre.com)**